

(N. 2039)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, RUFFINO e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1986 \*

Modifiche ed integrazioni agli articoli 32 e 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge citata in argomento ha apportato modifiche ed integrazioni alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate ed il loro stato giuridico, che erano molto attese e si sono dimostrate efficaci per attenuare l'asprezza o colmare alcune lacune delle disposizioni in vigore.

Su tale legge è opportuno premettere un giudizio largamente favorevole, anche se essa dà soltanto l'avvio alla risoluzione dell'annoso problema relativo alla necessità di emanare una nuova legge sull'avanzamento e lo stato giuridico degli ufficiali che sia formulata in una visione organica, unitaria e moderna del problema.

Si deve però rilevare, come d'altronde intravisto nel corso dell'esame della suddetta legge n. 224 del 1986, che in alcuni suoi punti, invero non di vasto interesse, le frasi usate non rispondono esattamente al pensiero del legislatore.

Inoltre, sono stati lasciati vuoti normativi in alcuni settori, che appare indispensabile colmare.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio, laddove sembra più necessario farlo, a queste inesattezze e mancanze senza nè intaccare i principi nè travalicare i limiti che sono alla base della legge citata e che rimangono integri nella loro sostanza.

Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge si osserva quel che segue.

Per quanto riguarda l'articolo 1: l'articolo 10 della legge 19 maggio 1986, n. 224, comporta l'estensione da anni sei ad anni dodici dell'obbligo di servizio degli ufficiali piloti di complemento determinando così, nell'ambito della Marina militare, una manifesta sperequazione normativa in quanto gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, essendo vincolati soltanto alla generica ferma di anni sei contratta all'atto della nomina ad ufficiale ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avrebbero differenti obblighi di servizio rispetto ai piloti di complemento.

Per sanare tale difformità di trattamento e salvaguardare preminentemente gli interessi superiori dell'organizzazione militare

a fronte dell'ingente onere finanziario e del considerevole impegno temporale richiesto dalla formazione degli ufficiali piloti, quale che sia la posizione di stato, si è provveduto a predisporre la norma in esame che comporta la modifica al titolo III della legge n. 224 del 1986 e l'inserimento di un articolo aggiuntivo, 10-bis, che prevede la ferma della durata di anni dodici per gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo della Marina militare e l'applicazione di tale vincolo anche ai:

frequentatori di corsi di pilotaggio in svolgimento alla data di entrata in vigore del provvedimento;

piloti per i quali alla stessa data siano trascorsi meno di dodici anni dall'ammissione ai rispettivi corsi di pilotaggio.

La norma, che non comporta oneri finanziari, appare altresì congrua ed equitativa anche in relazione ai corrispondenti obblighi di servizio previsti, per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Esercito, in anni dieci decorrenti dalla data di ammissione ai corsi (legge 18 dicembre 1964, n. 1414) e, per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Aeronautica, in anni quattordici decorrenti, però, dalla nomina ad aspirante (legge 11 maggio 1971, n. 421).

Per quanto riguarda l'articolo 2: la non cumulabilità sancita dal comma 8 dell'articolo 32 fra la promozione « alla vigilia » prevista dai commi 5 e 6 dello stesso articolo con i benefici combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970, determina una ingiusta sperequazione in danno di quella che ormai può definirsi l'ultima aliquota di ufficiali « combattenti », che a differenza di colleghi più anziani vedono negato un sia pur minimo riconoscimento per i sacrifici sofferti. Essi, infatti, in quanto destinatari della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, non possono usufruire, per effetto della non cumulabilità voluta dal citato comma 8 dello stesso articolo 32, dei benefici combattentistici per essi espressamen-

te previsti dalla precedente legge n. 336 del 1970.

Emblematico il caso di una medaglia d'oro al valor militare, vivente — capitano di corvetta del ruolo unico del Corpo degli specialisti della Marina militare —, che è collocato in congedo in corso d'anno con il grado di capitano di fregata ma senza alcun riconoscimento « combattentistico ».

La non cumulabilità, oltre al danno morale, comporta anche un danno materiale in quanto a volte il beneficio economico conseguente alla promozione è inferiore a quello dei tre scatti conseguente alla applicazione del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.

Perciò si ritiene che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 32 vada corretta nel senso di limitare la non cumulabilità della promozione solo con il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

La norma comporta oneri aggiuntivi estremamente limitati almeno nei prossimi sedici anni.

Per quanto riguarda l'articolo 3: come noto, i due commi 8 e 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 tendono a contere agli ufficiali che cessano dal servizio per limiti di età, rispettivamente:

la promozione al grado superiore, ove non ne abbiano diritto per altro titolo;

sei scatti di stipendio, ove già abbiano diritto a tale promozione per effetto della legge n. 536 del 1971.

Orbene, l'applicazione di tale previsione normativa determina in taluni casi situazioni manifestamente ingiuste che sicuramente vanno ben oltre la volontà del legislatore. Basti pensare, ad esempio, a ciò che si verifica per gli ufficiali del Corpo degli specialisti. Infatti un capitano di corvetta viene collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età, in applicazione del citato comma 6, con il grado ed il trattamento pensionistico del capitano di fregata.

Tale trattamento economico è superiore di un solo scatto a quello del capitano di corvetta, essendo i due gradi inquadrati nello stesso livello. Viceversa, il tenente di vascello, valutato, giudicato idoneo ma non promosso (e talvolta superato nella graduatoria di merito dal capitano di corvetta di cui innanzi: si ricordi che l'organico dei tenenti di vascello è di 423 unità, mentre quello dei capitani di corvetta è di sole 22 unità), viene collocato in ausiliaria con il grado di capitano di corvetta (la promozione gli compete per effetto della legge n. 536 del 1971) ed in più gli vengono attribuiti i sei scatti di stipendio di cui al comma 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986. Conseguenza: percepisce 5 scatti di stipendio in più del collega che magari lo ha superato nell'avanzamento a scelta a capitano di corvetta e che viene collocato in congedo con il grado superiore di capitano di fregata.

Situazione questa inaccettabile, che si verifica oggi in Marina nel Corpo degli specialisti e in futuro si verificherà anche nei corrispettivi Corpi dell'Esercito, compresa l'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza.

Analogo inconveniente si verifica, anche se con conseguenze economiche meno gravi, in quei ruoli in cui il grado vertice è di maggior generale (farmacisti e veterinari per l'Esercito e chimici e fisici per l'Aeronautica) o capitano di vascello (farmacisti per la Marina militare). Anche in questi casi, invero limitati a circa uno o due ogni anno, i sei scatti attribuiti a chi consegue il grado vertice « alla vigilia » determinano un più favorevole trattamento pensionistico rispetto a quello previsto per chi raggiunge tale grado durante il servizio ed è destinatario della promozione « alla vigilia » a tenente generale o contrammiraglio ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 32 che comporta un incremento pari a cinque scatti.

È necessario perciò introdurre un correttivo che preveda che l'ufficiale destinatario della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 percepisca almeno lo stesso trattamento dell'ufficiale collocato in congedo con il grado inferiore e

destinatario del comma 9 dello stesso articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

A ciò può provvedersi aggiungendo, dopo il comma 9, il comma 9-bis come formulato nell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Esso, alla pari di quanto previsto per gli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione », consente di attribuire a domanda il beneficio economico dell'articolo 13 della legge n. 804 del 1973 in luogo della promozione al grado superiore che, invece, viene differita al « giorno dopo » il collocamento in congedo, e che comunque salvaguarda la posizione morale.

La nuova norma comporta un esiguo aumento di spesa (circa 10,5 milioni per anno).

Per quanto riguarda l'articolo 4: la decorrenza dal 1° gennaio 1985, prescritta dal comma 11 dell'articolo 32 e riferita ai soli commi 5 e 6 dello stesso articolo, deriva, come noto, dalla originaria stesura dell'articolo che non contemplava il comma 9 (e quindi neanche il 9-bis che si propone ora di aggiungere).

Esso determina una evidente sperequazione tra i destinatari dei predetti commi 5 e 6 ed i destinatari del comma 9 (ora anche del 9-bis) nonostante che le due citate norme altro non abbiano voluto rappresentare che il « paritetico beneficio » in entità e decorrenza per gli ufficiali destinatari della « promozione alla vigilia » di cui alla legge n. 536 del 1971 rispetto agli ufficiali destinatari della « promozione considerata ad anzianità » introdotta *ex novo* (anche oltre il grado vertice del ruolo di appartenenza) dai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

L'applicazione dell'attuale norma determina il verificarsi dell'assurdo che proprio il comma 9 dell'articolo 32 voleva evitare: nel periodo 1° gennaio 1985-15 giugno 1986 il colonnello del ruolo speciale viene collocato in congedo con il grado di generale conferito oltre il grado vertice del ruolo di appartenenza, che è lo stesso grado con lo stesso trattamento economico del colonnello del ruolo normale il quale, avendo assol-

to alle attribuzioni specifiche del grado, è stato valutato, giudicato idoneo e non promosso in servizio al grado di generale per insufficienza di posti disponibili.

A ciò si provvede con la sostituzione del comma 11 con quello di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge.

La nuova norma non comporta oneri aggiuntivi.

Per quanto riguarda l'articolo 5: esso precisa che l'esiguo onere conseguente all'applicazione della norma proposta con l'articolo, che è l'unica fra quelle prospettate con il presente disegno di legge che comporta aumenti di spesa relativamente significativi, potrà essere facilmente assorbito dai normali stanziamenti previsti nei competenti capitoli di trattamento economico del bilancio militare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La rubrica del titolo III della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituita dalla seguente:

« Titolo III. — Norme riguardanti gli ufficiali piloti dell'Esercito e della Marina ».

2. Alla legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*. - 1. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, alla ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi.

2. Gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in possesso del brevetto di pilota militare o sono frequentatori di corsi di pilotaggio, hanno l'obbligo di prestare servizio per dodici anni decorrenti dalla data di inizio dei rispettivi corsi di pilotaggio aereo.

3. Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta ».

## Art. 2.

1. Nel comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, le parole: « I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » sono sostituite dalle seguenti: « I benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

## Art. 3.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. — I maggiori generali farmacisti e veterinari per l'Esercito e chimici e fisici per l'Aeronautica, i capitani di vascello farmacisti della Marina militare ed i maggiori o gradi corrispondenti dei ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in luogo della promozione di cui al comma 6 possono chiedere l'applicazione del beneficio di cui al comma 9. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dell'articolo 44 della presente legge. Ai predetti ufficiali si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

## Art. 4.

1. Il comma 11 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 11. Le norme del presente articolo, salvo diversa specifica indicazione, hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985 ed ai fini amministrativi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, così come formulato all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 10.674.057 per anno, si provvede mediante imputazione ai competenti capitoli sul trattamento economico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.